## REGOLAMENTO 24 gennaio 2014, n. 2

# MODIFICA AL COMMA 3 DELL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO 4 AGOSTO 2011 N.5

### LA GIUNTA REGIONALE

## ha deliberato

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione; visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6; visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare; visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali); vista la delibera della Giunta regionale n. 605 del 20 dicembre 2013; visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 30 dicembre 2013

#### **EMANA**

il seguente Regolamento regionale:

#### Art. 1

(Modifica al comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

## Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 605 del 20 dicembre 2013 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa dell'Assessore Ermanno Russo.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 24 dicembre 2013, con il n. 496 del registro generale ed assegnata alla IV Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 dicembre 2013.

#### Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

#### Note all'articolo 1.

## Rubrica e Comma 1

Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5: "Regolamento di attuazione per il governo del territorio.".

Articolo 1: "Ambito di applicazione.".

Comma 3: "3. Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti."